

COMUNE DI MILAZZO

(Provincia di Messina)

ORIGINALE di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione N. 78

OGGETTO: Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento ed accertamenti esecutivi.

Del <u>27/07/2023</u>

APPROVATA

L'anno **duemilaventitré**, il giorno **27** del mese di **luglio**, alle ore **19:47** in Milazzo, nell'aula Consiliare "Falcone e Borsellino", su convocazione del Presidente del Consiglio Comunale come da avviso scritto in data **26/07/2023** prot. N.**57713** notificato in tempo utile a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **urgente**.

All'appello, in apertura di seduta, risultano presenti:

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A
AMATO Antonino	X		MAISANO Damiano	X	
ANDALORO Alessio	X		OLIVA Alessandro	X	
BAGLI Massimo	X		PELLEGRINO Alessia		X
BAMBACI Sebastiana	X		PIRAINO Rosario	X	
COCUZZA Valentina		X	RIZZO Francesco	X	
CRISAFULLI Giuseppe	X		RUSSO Francesco		X
DODDO Giuseppe	X		RUSSO Lydia	X	
FICARRA Francesco Danilo	X		SARAO' Santi Michele	X	
FOTI Antonio	X		SGRO' Santina	X	
ITALIANO Antonino	X		SINDONI Mario Francesco		X
ITALIANO Lorenzo		X	SOTTILE Maria	X	
MAGLIARDITI Maria		X	STAGNO Giuseppe	X	

PRESENTI N. 18	ASSENTI N. 6
----------------	--------------

E' presente il Segretario Generale Dott.ssa: Andreina MAZZU'.

Assume la presidenza il Presidente Avv. Alessandro OLIVA.

E' presente l'Assessore MELLINA.

Partecipa inoltre alla seduta il funzionario Dott.ssa Antonella LOCANTRO.

La seduta è pubblica.

INTERVENTI

In continuazione di seduta risultano presenti 13 Consiglieri su 24.

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
AMATO Antonino		X
ANDALORO Alessio		X
BAGLI Massimo	X	
BAMBACI Sebastiana		X
COCUZZA Valentina		X
CRISAFULLI Giuseppe		X
DODDO Giuseppe	X	
FICARRA Francesco Danilo	X	
FOTI Antonio	X	
ITALIANO Antonio	X	
ITALIANO Lorenzo		X
MAGLIARDITI Maria		X
MAISANO Damiano		X
OLIVA Alessandro	X	
PELLEGRINO Alessia		X
PIRAINO Rosario	X	
RIZZO Francesco		X
RUSSO Francesco		X
RUSSO Lydia	X	
SARAO' Santi Michele	X	
SGRO' Santina	X	
SINDONI Mario Francesco	X	,
SOTTILE Maria	X	
STAGNO Giuseppe	X	

Il Presidente introduce il 2° punto iscritto all'O.d.g. avente per oggetto: "Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento ed accertamenti esecutivi" specificando che la proposta prevede una scadenza al 28 luglio 2023.

Alle ore 21:09 entra in aula il Consigliere Rizzo. Presenti 14.

Interviene l'Assessore Mellina il quale illustra la proposta specificando che il documento non è altro che il regolamento per la definizione agevolata comunale, da distinguere rispetto alla definizione agevolata prevista dall'Agenzia delle Riscossioni. In questo caso infatti la definizione agevolata viene gestirà direttamente dall'ente e fa riferimento esclusivamente a tutti gli atti che sono

stati consegnati ai contribuenti entro il 30 giugno del 2022 e che non sono stati ancora trasmessi all'Agenzia delle Riscossioni.

L'approvazione del Regolamento in discussione consentirà al contribuente di ottenere tramite una richiesta all'ente, di pagare il tributo escluse le sanzioni e gli interessi.

Dà atto della presenza di alcuni emendamenti sui quali è stato espresso il parere favorevole.

Sottolinea l'urgenza dell'esitazione della proposta affinché nella giornata di domani venga trasmessa al Ministero.

Chiude l'intervento invitando il civico consesso ad esitare favorevolmente la proposta di delibera.

Il **Presidente** dà lettura integrale dei quattro emendamenti a firma dei Consiglieri Bagli e Saraò e comunica che sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile nonché il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti.

Gli emendamenti vengono allegati alla presente delibera a formarne parte integrante e sostanziale.

Intervenire il Consigliere **Bagli** per porre all'Assessore Mellina un quesito, e più precisamente intende conoscere se nel caso in cui un contribuente che ha già inoltrato richiesta di adesione al Comune avente come oggetto i tributi comunali, ma che non ha versato qualche rata, ha ugualmente la possibilità di aderire alla pace fiscale.

Risponde l'Assessore Mellina, il quale specifica che il contribuente che si trova in regola con la rateizzazione può ugualmente aderire alla definizione agevolata. E' sottinteso che se per quel determinato periodo che ha già inoltrato richiesta di rateizzazione e non è in regola con il pagamento delle rate non può richiedere, una nuova rateizzazione, anche in osservanza dell'art.8 del Regolamento sulle Entrate.

Ribadisce che l'agevolazione che l'ente offre al contribuente è quella di eliminare le sanzioni e gli interessi.

Riprende la parola il Consigliere **Bagli**, il quale invece ritiene che l'Assessore Mellina, nella qualità di Assessore al Bilancio e firmatario della proposta della Pace Fiscale, si presume debba essere a conoscenza che il contribuente può avere accesso anche a questa seconda possibilità.

Ribadisce infatti che anche se un contribuente si trova in difetto con il pagamento delle rate, ha la possibilità di aderire alla pace fiscale.

Sostiene che l'Assessore non conosca bene la materia e lo invita ad approfondire meglio gli argomenti quando li sottoscrive.

Risponde l'Assessore **Mellina**, il quale specifica che il contribuente può adire alla pace fiscale ma non può rateizzare in quanto la rateizzazione è decaduta. Per cui può pagare tranquillamente i contributi senza l'applicazione delle sanzioni e degli interessi, ma non può aderire alla rateizzazione.

Il Consigliere **Bagli** insiste sul punto specificando che quanto sostenuto dall'Assessore Mellina sia errato anche in considerazione delle dichiarazioni rilasciate dalla Dottoressa Bartolone durante i lavori della 1° Commissione Consiliare.

A questo punto il Segretario Mazzù dà lettura integrale delle dichiarazioni riportate nel verbale della 1° Commissione Consiliare dalla Dott.ssa Bartolone che di seguito viene integralmente riportato: "Interviene il componente Bagli il quale chiede alla Dottoressa Bartolone se i contribuenti che hanno già pagato solo due rate nella rateizzazione possono aderire alla Pace Fiscale. La Dottoressa Bartolone risponde che possono aderire ed afferma che il regolamento nulla vieta a chi ha una rateizzazione in corso e non abbia pagato e non c'è scritto che non può accedere ed a maggior ragione c'è un articolo del regolamento il quale recita che se il contribuente ha fatto la rateizzazione ed ha pagato la prima rata con le sanzioni ed interessi, quelle ormai le ha pagate e li sostiene, però sulla differenza, quindi sulla sorte capitale, non paga più interessi e sanzioni ed il tutto deve essere fatto previa domanda da parte del contribuente".

Il **Presidente**, visto che in aula si sono accesi gli animi tra l'Assessore Mellina ed il Consigliere, sospende la seduta.

La seduta viene sospesa per 5 minuti e ripresa alle ore 21:25.

Alla ripresa dei lavori viene richiamato l'appello nominale.

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
AMATO Antonino		X
ANDALORO Alessio		X

BAGLI Massimo	X	
BAMBACI Sebastiana		X
COCUZZA Valentina		X
CRISAFULLI Giuseppe		X
DODDO Giuseppe	X	
FICARRA Francesco Danilo	X	
FOTI Antonio	X	
ITALIANO Antonio	X	
ITALIANO Lorenzo		X
MAGLIARDITI Maria		X
MAISANO Damiano		X
OLIVA Alessandro	X	
PELLEGRINO Alessia		X
PIRAINO Rosario	X	
RIZZO Francesco		X
RUSSO Francesco		X
RUSSO Lydia	X	
SARAO' Santi Michele	X	
SGRO' Santina	X	
SINDONI Mario Francesco	X	
SOTTILE Maria	X	
STAGNO Giuseppe	X	
	14	10

Prende la parola il Consigliere **Saraò**, il quale dà atto che il regolamento in oggetto consente di aderire a quella pace fiscale già concessa dal governo nazionale con scadenza 30 giugno 2023.

Ritiene valida la proposta di delibera in quanto il cittadino, previa domanda, può aderire alla definizione agevolata pagando esclusivamente la sorte capitale eliminando le sanzioni e gli interessi.

Coglie l'occasione per evidenziare che gli emendamenti anche a sua firma hanno lo scopo di consentire ai contribuenti di avere tutto il tempo necessario per poter decidere come operare meglio.

Si augura che il presente regolamento verrà fortemente pubblicizzato dall'amministrazione al fine di informare tutti i cittadini di tale opportunità. Anticipa il voto favorevole del gruppo politico FORZA ITALIA.

Non essendovi ulteriori interventi, il **Presidente** pone ai voti il **1º emendamento** che recita: "All'art. 2 comma 6 sostituire alla parola "1° settembre 2023" con "30 settembre 2023"".

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI 14.

CON VOTI 13 FAVOREVOLI ed 1 ASTENUTO (Foti) espressi in forma palese, per alzata e seduta.

APPROVA l'emendamento a firma dei Consiglieri Saraò e Bagli che viene allegato al presente verbale a formarne parte integrante e sostanziale.

Il **Presidente** pone ai voti il **2° emendamento** che recita: "All'art.3 comma 1 sostituire "30 settembre 2023" con "31 ottobre 2023"".

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI 14.

CON VOTI 13 FAVOREVOLI ed 1 ASTENUTO (Foti) espressi in forma palese, per alzata e seduta.

APPROVA l'emendamento a firma dei Consiglieri Saraò e Bagli che viene allegato al presente verbale a formarne parte integrante e sostanziale.

Il **Presidente** pone ai voti il **3° emendamento** che recita: "All'art.3 comma 2 sostituire "31 ottobre 2023" con "30 novembre 2023"".

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI 14.

CON VOTI **13 FAVOREVOLI** ed **1 ASTENUTO** (Foti) espressi in forma palese, per alzata e seduta.

APPROVA l'emendamento a firma dei Consiglieri Saraò e Bagli che viene allegato al presente verbale a formarne parte integrante e sostanziale.

Il **Presidente** pone ai voti il **4° emendamento** che recita: "All'art.3 comma 2 lettera a) sostituire la parola "30 novembre 2023" con "22 dicembre 2023"".

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI 14.

CON VOTI 13 FAVOREVOLI ed 1 ASTENUTO (Foti) espressi in forma palese, per alzata e seduta.

APPROVA l'emendamento a firma dei Consiglieri Saraò e Bagli che viene allegato al presente verbale a formarne parte integrante e sostanziale.

Il Presidente pone ai voti la proposta di delibera così come emendata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto "Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento ed accertamenti esecutivi";

VISTO che sulla superiore proposta sono stati espressi i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile;

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI 14;

CON VOTI 13 FAVOREVOLI e 1 ASTENUTI (Foti) espressi in forma palese

DELIBERA

Di APPROVARE la proposta di deliberazione, così come emendata, avente per oggetto: ""Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento ed accertamenti esecutivi", che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale.

- Il proponente Assessore **Mellina** ed il Segretario Generale **Andreina Mazzù** chiedono di votare anche l'immediata esecutività.
- Il Segretario Generale, nella qualità anche di Ragioniere Generale, esprime parere favorevole tecnico e contabile.
- Il Presidente pone in votazione la proposta di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Presidente del Consiglio;

Visto l'art.12 della L.R. n. 41/1991 e succ.mod. ed int.;

CON VOTI 13 FAVOREVOLI e 1 ASTENUTI (Foti) espressi in forma palese

DELIBERA

Consiglio Comunale del 27/07/2023

Di **DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Del

COMUNE DI MILAZZO

- Ufficio di Presidenza -

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA	DI DELIBERAZIONE Nº 14 de 05/07/23
Emendamento (1)	l'art.
TESTO DELL'EMI	INDAMENTO
ALL APT. 2 COTHE 6 SOSTITUITY SECTETIFIE 2023 CON 3056	ragbre 2023.
	2) BAGU MISSITO COM
· =	2) BAGII HUSSINO (June)

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA DELL'ATTO (Art. 12 L.R. 23/12/2000 n° 30)

SI ESPRIME PARERE - CIPIELLE	
Milazzo, 11 14.07-2023	
Il Responsabile dell'Istruttoria	
A	
An Cont	
Il Dirigente del Settore Finanzia	
The state of the s	irio
PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 12 L.R. 23/12/2000 - 0.70)	h An
(Art. 12 L.R. 23/12/2000 n° 30)	
SI ESPRIME PARERE - Purile	
Milazzo, li 2h-07-2023	
Il Responsabile dell'Istruttoria	
- About	
Il Dirigente del Settore Finanziario	

Nº-2

COMUNE DI MILAZZO

- Ufficio di Presidenza -

EMENDAMENTO ALLA PROPO	OSTA DI DELIBERAZIONE Nº 14-del 05/07/23
Emendamento (1)	fart. 3
TESTO DELL'E	EMENDAMENTO "
FLUART. 3 COME 1 SOST	
	2) BAGZ i MS9177 D Golden

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA DELL'ATTO (Art. 12 L.R. 23/12/2000 n° 30)

SI ESPRIME PARERE	
Milazzo, 11 24-97-2023	
Il Responsabile dell'Istruttoria	Il Dirigente del Settore Finanziario
	/
PARERE SULLA REGOLAR (Art. 12 L.R. 23/12/2	2000 n° 30)
Milazzo, li 24-0 + . 2023	
Il Responsabile dell'Istruttoria	
	Il Dirigente del Settore Finanziario

Nº3

COMUNE DI MILAZZO

- Ufficio di Presidenza -

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Nº44 del 05/07/23	5
Emendamento (1)	
TESTO DELL'EMENDAMENTO	
ACUARTIS COTOTA 2 SOSTITUIRE alla parda 31 octobre 3023 con 30 novembre 2023	
1) SARAO SANTI MICHELO SISTA O BEST MUNO	2
3) WELL HASSIMO Policy Juno	

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA DELL'ATTO (Art. 12 L.R. 23/12/2000 n° 30)

SI ESPRIME PARERE Jevesle
Milazzo, li 24.07-2023
Il Responsabile dell'Istruttoria
Ahoan
Il Dirigente del Settore Finanziario
PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 12 L.R. 23/12/2000 n° 30)
200 n. 30)
SI ESPRIME PARERE LE VOUVLE
Milazzo, li 2h-07.2023
II Responsabile dell'Istruttoria
Also and
Il Dirigente del Settore Emanziario

112 A

COMUNE DI MILAZZO

- Ufficio di Presidenza -

EMENDAMENTO ALLA PROPOST	A DI DELIBERAZIONE Nº14-de los/07-/23
Emendamento (1)	l'art. 3
TESTO DELL'EMI	ENDAMENTO
Parala 30 hover 22 duce-bre 2023	
ē.	1) SAISA O SANTI MICHILLA (1) SAISA O SANTI MICHILLA (1) (1) (2) (2) (4) (2) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA DELL'ATTO (Art. 12 L.R. 23/12/2000 n° 30)

CI FORMAN
SI ESPRIME PARERE Tourende
Milazzo, 11 2h.07.2023
20, 11 <u>201.07.10</u> 23
Il Responsabile dell'Istruttoria
A struttoria
- Alocan I
Il Dirigente del Settore Finanziario
of Cottore Finanziario
The state of the s
PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 12 L.R. 23/12/2000 - 2 20)
(Art. 12 L.R. 23/12/2000 n° 30)
12/2000 n° 30)
SI FORM
SI ESPRIME PARERE DE VOUS
Milazzo, li 24-07-2028
Il Responsabile dell'Istruttoria
A locasite
Il Dirigente del Settore Finanziario



CITTA' DI MILAZZO (Città Metropolitana di Messina)

Collegio dei Revisori

Verbale n.35 del 24.07.2023 inerente il Parere sulla,

EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.14 del 05/07/2023

(prot.n. 0057187 del 24/07/2023)

Oggetto: Emendamenti al Regolamento per la Definizione Agevolata delle Entrate Comunali non Riscosse a seguito di ingiunzione di pagamento ed accertamenti esecutivi.

Il Collegio dei Revisori, nominato con delibera del Consiglio n. 103 del 19/07/2021, composto da:

- Dott. Vincenzo Calogero Catalano, Presidente,
- Dott. Scalia Ferdinando, Componente
- Dott. Donato Domenico, Componente (assente giustificato).

riunitosi in data odierna in via telematica, dopo aver assolto ogni documentazione di merito, ricevuta PEC in data 24.07.2023, procede all'esame della proposta di deliberazione in oggetto per esprimere parere agli emendamenti proposti dove si richiede di modificare, rispettivamente, l'art.2 – comma 6, l'art.3 – comma 2 e l'art.3 – comma 2 – lett.a, relativi al Regolamento di Definizione Agevolata delle Entrate Comunali non riscosse.

Premesso che:

- il regolamento, in corso di approvazione, agli articoli oggetto di emendamento disciplina quanto segue:
 - > art.2, comma 6 data entro la quale presentare istanza per la definizione agevolata (istanza da presentare entro il 1° Settembre 2023);
 - > art.3, comma 2 data entro la quale il Comune comunica ai debitori che hanno presentato istanza l'ammontare complessivo delle somme dovute (entro il 31 Ottobre);
 - > art.3, comma 23 lett.a termine del versamento unico del debito (entro il 30 Novembre);
- la modifica richiesta riformala, esclusivamente, le date della tempistica della procedura;

Considerato che i richiamati emendamenti rispecchiano la normativa esistente nonché il potere di regolamento da parte della Pubblica Amministrazione entro i canoni della legge;

Visti i pareri favorevoli di Regolarità Tecnica, resi ai sensi dell'art. 53 legge 142/90 recepita dalla L. R. 48/91;

Visti i pareri favorevoli di Regolarità Contabile, resi ai sensi dell'art. 53 legge 142/90 recepita dalla L. R. 48/91;

Viste le norme contenute nel d.lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 239 del Tuel 267/2000, comma 6 lett. B, nonché del mantenimento degli equilibri di bilancio e del saldo di finanza pubblica;

Visto l'art. 3 della L.r. 7/2019, le motivazioni di fatto e di diritto;

Tutto ciò premesso e determinato nel presente parere,

Il Collegio dei Revisori

Esprime *parere favorevole* alla proposta di deliberazione in oggetto, quale modifica degli articoli oggetto di emendamento, posto alla votazione di deliberazione al Consiglio Comunale quale organo di autonomia decisiva.

Oggi, 24.07.2023

IL COLLEGIO DEI REVISORI *

Dott. Vincenzo Calogero Catalano
Firmato digitalmente da
Vincenzo Calogero Catalano
CN = Vincenzo Calogero Catalano
C = IT

Dott. Ferdinando Scalia

Firmato digitalmente da: SCALIA FERDINANDO Data: 24/07/2023 15:55:47

* (firmato digitalmente)



Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 05/07/2023

IL PROPONENTE Assessore Roberto Mellina

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO ED ACCERTAMENTI ESECUTIVI.

PREMESSO che con la legge di bilancio 2023 sono stati disciplinati gli interventi di definizione agevolata dei crediti affidati all'Agenzia delle Entrate – Riscossione;

VISTO il decreto-legge 30 marzo 2023 n. 34 convertito dalla legge 26 maggio 2023 n.56, (Pubblicato in G.U. n. 124 del 29 maggio 2023) che ha introdotto ulteriori disposizioni in materia di definizione agevolata delle entrate degli enti locali non riscosse tramite l'Agenzia delle Entrate-Riscossione;

VISTO in particolare l'art. 17 bis "Disposizioni in materia di definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali" che, testualmente recita:

- 1. Gli enti territoriali, nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti nell'albo di cui all' articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227, 229-bis e 231, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
- 2. Con il provvedimento di cui al comma l che dispone l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 231, della citata legge n. 197 del 2022 gli enti territoriali stabiliscono anche: a) il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza; b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata; c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi; d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.
- 3. A seguito della presentazione dell'istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

- 4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
- 5. Si applicano i commi 240, ove compatibile, 246 e 247 dell'articolo 1 della citata legge n.197 del 2022.(omissis) 7. I provvedimenti di cui al comma 1 adottati dagli enti locali......., acquistano efficacia dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente locale e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici"

PRESO ATTO che la scelta del Legislatore di attribuire agli enti locali la possibilità di adottare i medesimi provvedimenti previsti a livello nazionale per i carichi iscritti a ruolo coattivo costituisce indubbiamente un elemento positivo, in quanto permette di adottare provvedimenti finalizzati a garantire un uguale trattamento dei contribuenti, a prescindere dallo strumento di riscossione forzata utilizzato dall'ente locale;

DATO ATTO che è interesse dell'Ente procedere all'applicazione della superiore previsione normativa al fine di consentire ai soggetti interessati l'opportunità di saldare debiti ancora oggi dovuti al comune e nel, contempo, realizzare un'accelerazione alle riscossioni dei crediti vantati;

VISTO l'allegato regolamento che disciplina la definizione agevolata delle ingiunzioni e degli accertamenti esecutivi ai sensi dell'art. 17 bis del D.L. 34/2023;

VISTO l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

RITENUTO dover acquisire il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

RITENUTO di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle ingiunzioni e degli accertamenti esecutivi;

Si propone che il Consiglio Comunale deliberi

- 1.di approvare l'allegato Regolamento comunale, disciplinante la definizione agevolata delle ingiunzioni e degli accertamenti esecutivi composto da nº 9 articoli;
- 2.di dare atto che il suddetto regolamento acquista efficacia il giorno di pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 17 bis, comma 7 del D.L. 34/2023 convertito dalla legge 26 maggio 2023 n. 561, comma 205, della L. 29 dicembre 2022, n. 197;
- 3.di dare atto che il medesimo regolamento sarà trasmesso al Ministero dell'Economia e Finanze
- 4. di dichiarare stante l'urgenza il provvedimento immediatamente eseguibile;

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA DELL'ATTO (Art. 12 L.R. 23/12/2000 n° 30)

Si esprime parere favorevole Milazzo, lì 05/07/2023 Il Responsabile dell'Istruttoria Il Dirigente del 2° Settore PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 12 L.R. 23/12/2000 n° 30) Si esprime parere favorevole Milazzo, lì 05/07/2023 Il Responsabile dell'Istruttoria Il Dirigente del 2º Setrore Finanziario Vincenzo Calogero Catalano

CN = Vincenzo Calogero Catalano C = IT



CITTA' DI MILAZZO (Città Metropolitana di Messina)

Collegio dei Revisori

Verbale n.30 del 11.07.2023 inerente il Parere sulla,

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.14 del 05/07/2023

(prot.n. 0053264 del 07/07/2023)

Oggetto: Regolamento per la Definizione Agevolata delle Entrate Comunali non Riscosse a seguito di ingiunzione di pagamento ed accertamenti esecutivi.

Il Collegio dei Revisori, nominato con delibera del Consiglio n. 103 del 19/07/2021, composto da:

- Dott. Vincenzo Calogero Catalano, Presidente,
- · Dott. Scalia Ferdinando, Componente
- Dott. Donato Domenico, Componente.

riunitosi in data odierna in via telematica, dopo aver assolto ogni documentazione di merito, ricevuta PEC in data 07.07.2023, procede all'esame della proposta di deliberazione in oggetto, consistente nella regolamento di definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse.

Premesso che:

- il decreto –legge 30.03.2023 n.34, convertito nella legge 26.05.2023 n.56, ha normato con disposizioni in materia di definizione agevolata i tributi non riscossi tramite i canali dell'Agenzia delle Entrate, ora Agenzia della Riscossione, in particolare l'art. 17 bis che disciplina le definizioni agevolate delle ingiunzioni e degli accertamenti;
- l'art. 52 del D.lgs.n.446/97 disciplina la podestà regolamentare generale degli enti locali in materia delle entrate;
- il regolamento allegato alla proposta che si compone di nove articoli, i quali disciplinano i vari aspetti di coordinamento da eseguire nei rapporti della definizione le cui prescrizioni regolano le modalità di adesione, del periodo sottoposto alla definizione agevolata, delle dichiarazione da rendere, della rinuncia al contenzioso pendente, i cui effetti ricadono sulla normativa richiamata e riportata nell'atto della proposta.

Considerato che la normativa citata nell'atto della proposta assume, motivo di legge, che gli articoli posti nel regolamento possono soddisfare le esigenze pattizie riferite all'agevolazione di definizione agevolata dei debiti verso la pubblica amministrazione, i cui rapporti di trasparenza contribuiscono ad una sintesi normativa, alla quale il cittadino può prenderne visione e raccordarsi nei modi regolamentati, costituenti in effetti le tutele di legge previsti.

Rilevato:

- che ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 è stato formalmente acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del 14/06/2021 a firma dal Responsabile dell'area finanziaria;
- che il regolamento da approvare previsto nell'oggetto della proposta, entra in vigore dalla data di approvazione.

Visto l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del Decreto Legislativo 267/2000 nonché i Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali al punto 2.8.

Verificato che il suddetto regolamento è formulato:

- nel rispetto del perimetro di autonomia demandata all'ente in materia di regolamentazione;
- nel rispetto del requisito della completezza;
- che il regolamento fa obbligo agli uffici il riferimento per l'applicazione della definizione agevolata.

Visti i pareri favorevoli di regolarità Tecnica e Finanziaria, resi ai sensi dell'art. 53 legge 142/90 recepita dalla L. R. 48/91;

Visto l'art. 239 del Tuel 267/2000, comma 6 lett. B,

Il Collegio dei Revisori

Esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione in oggetto, che compendia in allegato il regolamento della definizione agevolata.

Oggi, 11.07.2023

IL COLLEGIO DEI REVISORI *

Dott. Vincenzo Calogero Catalano

Dott. Ferdinando Scalia

Firmato digitalmente da: SCALIA FERDINANDO Data: 11/07/2023 19:06:30

Dott. Domenico Donato

Firmato digitalmente da: DONATO DOMENICO Data: 11/07/2023 20:00:20

* (firmato digitalmente)



Comune di MILAZZO

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO ED ACCERTAMENTI ESECUTIVI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata

Articolo 3 - Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

Articolo 5 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

Articolo 6 - Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Articolo 7 - Procedure cautelari ed esecutive in corso

Articolo 8 - Rinuncia al contenzioso pendente

Articolo 9 – Entrata in vigore

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

- 1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 17-bis del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160
- 2. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni di cui all'articolo 17-bis del decreto- legge 30 marzo 2023, n. 34 e dell'articolo 1, commi da 232 a 251 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto compatibili.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

- 1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.
 - 2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da:
 - a) un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 30 giugno 2022;
 - b) un accertamento divenuto esecutivo entro il 30 giugno 2022.
- 3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.
- 5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti 1.
- 6. Il Comune, su istanza del debitore da presentarsi entro il 1° settembre 2023 comunica, nei **successivi quindici giorni** dal ricevimento dell'istanza, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.

Articolo 3 - Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

- 1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro il 30 settembre 2023 apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito internet nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.
- 2. Il Comune entro il 31 ottobre 2023 comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attendendosi ai seguenti criteri:
 - a) versamento unico: entro il 30 novembre 2023;

¹ Sulla scorta di quanto previsto dall'art. 1, comma 246, legge n. 197/2022.

- b) ovvero, versamento nel numero di rate stabilite dall'art. 8 del regolamento per la riscossione coattiva approvato con deliberazione consiliare n°95/2020 e successive modificazioni;
 - c) esclusione della compensazione con crediti tributari del debitore.
- 3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale giusto art. 8, comma 2 del regolamento per la riscossione coattiva approvato con deliberazione consiliare n°95/2020 e successive modificazioni.
- 4. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4 - Effetti della definizione agevolata

- 1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.
- 2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto della dichiarazione di definizione agevolata. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 5 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

- 1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.
- 2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 - Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore²

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del

² In analogia a quanto previsto dall'art. 1, comma 245, legge n. 197/2022. Al contrario, non si ritiene regolamentabile una previsione simile a quella prevista dal comma 248, legge n. 197/2022. Tale disposizione prevede che alle somme occorrenti per aderire alla definizione agevolata, che sono oggetto di procedura concorsuale nonché di tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applica la disciplina dei crediti prededucibili. Ciò implica che, ai fini della definizione, i crediti anche non dotati di privilegio si trasformino in crediti prededucibili, con un evidente lesione delle ragioni degli altri creditori, che può essere disposta solo per legge e non per regolamento comunale.

debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 7 - Procedure cautelari ed esecutive in corso

- 1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.
- 2. Il Comune relativamente ai debiti definibili non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 8 - Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

Articolo 9 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

Il presente verbale, salvo ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con legge regionale 15 Marzo 1963 nº16, viene sottoscritto come segue: Il Consigliere Anziano Il Segre ario Generale Il sottoscritto segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione dell'addetto all'albo **ATTESTA** che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, nº44 e successive modifiche ed integrazioni (L.R. 28 Dicembre 2004 nº17 art. 127 comma 21) è stata affissa all'albo pretorio comunale il 28/07/23per rimanervi per trenta giorni consecutivi (art. 11, comma 1); Dalla Residenza Comunale, li Il Segretario Generale L'addetto all'Albo Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, **ATTESTA** che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n.44 e successive modifiche ed integrazioni E DIVENUTA ESECUTIVA ☐ il giorno ______, per decorso del termine di 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44). □ il giorno della sua adozione perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44). Dalla Residenza Comunale, li Il Segretario Generale La presente deliberazione esecutiva è stata oggi trasmessa al La presente deliberazione è copia conforme all'originale. Dipartimento Milazzo, li Milazzo, lì

Il Segretario Generale

Il Responsabile dell'U.O.